

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2707/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, che sospende la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso 1
- * **Regolamento (CEE) n. 2708/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo all'importazione di carni ovine e caprine nelle isole Canarie dai paesi che hanno concluso accordi di autolimitazione con la Comunità** 3
- Regolamento (CEE) n. 2709/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- Regolamento (CEE) n. 2710/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 7 al 11 settembre 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci 8
- * **Regolamento (CEE) n. 2711/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 9
- * **Regolamento (CEE) n. 2712/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca** 10
- * **Regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo alla circolazione delle merci tra talune parti del territorio doganale della Comunità** 11
- Regolamento (CEE) n. 2714/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 13
- Regolamento (CEE) n. 2715/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso 17
- Regolamento (CEE) n. 2716/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, che proroga per la prima volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso 21

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 2717/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 22

Regolamento (CEE) n. 2718/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, che proroga per la prima volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali 23

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

★ **Direttiva 92/71/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro 24**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2707/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1992

che sospende la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che, data la situazione monetaria e l'incertezza che regna sui mercati dei cambi, il mantenimento

del regime attuale rischia di dar luogo a operazioni speculative; che è pertanto opportuno sospendere la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme riguardanti la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sospesa dal 18 al 24 settembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2708/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1992

relativo all'importazione di carni ovine e caprine nelle isole Canarie dai paesi che hanno concluso accordi di autolimitazione con la Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità di importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92⁽⁶⁾, ha previsto l'integrazione di queste isole nel territorio doganale della Comunità, fatta salva l'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento accompagnato da misure specifiche relative alla produzione agricola; che tale regime è stato definito dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie⁽⁷⁾;

considerando che nel quadro di accordi di autolimitazione conclusi prima dell'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario nelle Canarie, alcuni paesi terzi si sono impegnati a limitare a determinati quantitativi le loro esportazioni nella Comunità; che il regolamento (CEE) n. 2641/80 ha previsto in proposito che il rilascio di titoli di importazione non debba superare determinati quantitativi;

considerando che l'applicazione del diritto comunitario nelle isole Canarie dovrebbe comportare un incremento

di tali quantitativi, che tenga conto delle non trascurabili importazioni effettuate finora nelle Canarie da taluni dei paesi terzi in esame; che tale incremento non può avere luogo immediatamente, ma deve essere preceduto da negoziati da concludersi in particolare alla luce dei risultati dell'Uruguay Round; che per ora è opportuno, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3013/89, garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, precisando che i quantitativi tradizionalmente importati da tali paesi nelle isole Canarie, per esservi utilizzati, non rientrano nei quantitativi previsti dai citati accordi di autolimitazione e modificare di conseguenza il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/92⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2641/80 non si applica ai prodotti dei codici NC ivi indicati, importati nelle isole Canarie dai paesi che hanno concluso accordi di autolimitazione con la Comunità economica europea, limitatamente ai quantitativi tradizionalmente importati da tali paesi nelle Canarie.

2. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione i quantitativi importati dai paesi terzi di cui al paragrafo 1 nelle isole Canarie a partire dal 1986.

Nelle comunicazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 19/82, dette autorità distinguono i quantitativi di cui al paragrafo 1 dagli altri quantitativi.

(¹) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(²) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.

(³) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.

(⁴) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(⁵) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

(⁶) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6.

(⁷) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(⁸) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.

(⁹) GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 19.

Articolo 2

1. I prodotti di cui all'articolo 1 non possono essere rispediti nel resto della Comunità.

2. Le domande di titolo di importazione nelle isole Canarie di prodotti contemplati nei codici NC di cui all'articolo 1 e i titoli stessi recano le seguenti diciture :

— nella casella 20 : « Divieto di spedizione nel resto della Comunità » ;

— nella casella 24 : « Titolo da utilizzare nelle isole Canarie ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2709/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1992

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 ⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva ⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 14 e 15 settembre 1992 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	76,00 (2)
1509 10 90	76,00 (2)
1509 90 00	88,00 (3)
1510 00 10	77,00 (2)
1510 00 90	122,00 (4)

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 3148/91.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(4) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,72
0711 20 90	16,72
1522 00 31	38,00
1522 00 39	60,80
2306 90 19	6,16

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 3148/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2710/92 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 1992****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 7 al 11 settembre 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽¹⁾, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/92⁽²⁾, ha fissato per il 1992 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci dal 7 al 11 settembre 1992 per i formaggi della categoria 4 riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il mese di settembre 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande, rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità

domandata per della categoria 4 e sospendere il rilascio di titoli per i prodotti suddetti e per la sola Comunità a dieci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86, presentate per la Comunità a dieci dal 7 al 11 settembre 1992 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattiero-caseari:

— della categoria 4 di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza del 88,69 %.

2. Il rilascio di titoli MCS per la Comunità a dieci è provvisoriamente sospeso per i prodotti della categoria 4.

3. Fatte salve le misure definitive che la Commissione potrebbe essere indotta a prendere, a partire dal 21 settembre 1992 possono essere presentate nuove domande di titoli MCS per tutti i prodotti, a valere sulla frazione del massimale indicativo applicabile a partire dal 1° ottobre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2711/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1992

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1992 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1992;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIIa Skagerrak da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1992; che il

Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 13 settembre 1992; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIIa Skagerrak eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1992.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIIa Skagerrak eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 13 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2712/92 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 1992****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1992 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1992;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1992; che la Danimarca ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 31 agosto 1992; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1992.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 31 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2713/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1992

relativo alla circolazione delle merci tra talune parti del territorio doganale della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che in virtù della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE⁽⁴⁾, il regime fiscale previsto da detta direttiva non è applicabile in talune parti del territorio doganale della Comunità; che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)⁽⁵⁾, non si applicano quindi alla circolazione di beni tra le parti del territorio doganale della Comunità non comprese nel campo d'applicazione di detta direttiva, nonché tra queste ultime e talune parti comprese invece nel campo d'applicazione della medesima direttiva;

considerando che l'applicazione dell'articolo 8 A del trattato ha come conseguenza di sopprimere qualsiasi controllo e formalità nei confronti di merci comunitarie circolanti nella Comunità, e quindi di rendere, in linea di massima, priva d'oggetto la procedura di transito comunitario interno; che, pur tenendo conto di tale principio, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2726/90 consente, in alcuni casi particolari, di avvalersi della procedura di transito interno;

considerando che l'applicazione della procedura di transito comunitario interno alle merci comunitarie circolanti tra talune parti del territorio doganale della Comunità in cui non si applica la direttiva 77/388/CEE e alle merci circolanti tra dette zone ed un'altra parte del territorio doganale della Comunità in cui sono applicabili le dispo-

sizioni sia della predetta direttiva che del regolamento (CEE) n. 218/92 o viceversa, sembra essere la misura appropriata per operare un'efficace sorveglianza di tali operazioni;

considerando che, secondo l'articolo 33 bis della direttiva 77/388/CEE, per i beni che entrano nella o escono dalla parte del territorio doganale in cui si applica detta direttiva, in provenienza da o a destinazione di una parte del territorio doganale in cui la medesima non si applica, le formalità relative all'entrata e all'uscita di tali beni sono espletate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 717/91; che occorre pertanto adottare le modalità tecniche complementari alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio relativo al documento amministrativo unico⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato per il transito comunitario e del comitato del documento amministrativo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci previste dalle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che sono in libera pratica e vengono spedite

- da una parte del territorio doganale della Comunità alla quale si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in un'altra parte del medesimo territorio alla quale dette disposizioni non si applicano,
- da una parte del territorio doganale della Comunità alla quale si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in un'altra parte del medesimo territorio alla quale dette disposizioni si applicano,
- da una parte del territorio doganale della Comunità alla quale non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in un'altra parte del medesimo territorio alla quale dette disposizioni non si applicano

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 28. 8. 1992, pag. 1.

circolano vincolate alla procedura di transito comunitario interno di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2726/90.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2453/92 si applicano alle operazioni di cui all'articolo 1, tenuto conto delle modalità figuranti in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla data iniziale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2726/90.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato VIII del regolamento della Commissione recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91 relativo al documento amministrativo unico si applica secondo le seguenti modalità:

1. La sigla COM di cui alla rubrica « Casella 1 — dichiarazione — prima suddivisione » contempla anche il caso di una dichiarazione di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non sono applicabili, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non sono applicabili.
2. Alla rubrica « casella 37 — codice dei regimi ai fini della codificazione », sono utilizzati in particolare i seguenti codici:
 - a) codici già indicati nell'allegato VIII del regolamento di cui sopra: 10, 22, 23, 31, 52, 53, 72, 73
 - b) nuovi codici
 - 01: Immissione in libera pratica con rispedizione nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CE e parti di tale territorio nelle quali non sono applicabili le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non sono applicabili
 - 49: Immissione in consumo di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non sono applicabili le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non sono applicabili
 - 62: Reintroduzione con immissione in consumo

REGOLAMENTO (CEE) N. 2714/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1992

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/92⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁸⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽⁹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 26. 6. 1992, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 settembre 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04 02	50,00 20,00
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04 02	63,00 20,00
1002 00 00 000	03 02	21,00 20,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04 02	40,00 20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	04 02	60,00 0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	90,00
1101 00 00 130	01	83,00
1101 00 00 150	01	75,00
1101 00 00 170	01	68,00
1101 00 00 180	01	62,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 500	01	90,00
1102 10 00 700	—	—
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 200	01	140,00
1103 11 10 400	01	120,00
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 200	01	90,00
1103 11 90 800	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,

04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla.

(²) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a) e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2715/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 15 000 tonnellate di riso lavorato dei codici prodotti 1006 30 92 900, 1006 30 94 900 e 1006 30 96 900 verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92⁽⁵⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato la quantità massima di rotture

che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 ⁽²⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 settembre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	124,80
1006 20 15 000	01	124,80
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	124,80
1006 20 96 000	01	124,80
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	124,80
1006 30 25 000	01	124,80
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	124,80
1006 30 46 000	01	124,80
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 100	01	161,00
	02	167,00
	03	172,00
	04	161,00
1006 30 61 900	01	161,00
	04	161,00
1006 30 63 100	01	161,00
	02	167,00
	03	172,00
	04	161,00
1006 30 63 900	01	161,00
	04	161,00
1006 30 65 100	01	161,00
	02	167,00
	03	172,00
	04	161,00
1006 30 65 900	01	161,00
	04	161,00
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni (²)
1006 30 92 100	01	161,00
	02	167,00
	03	172,00
	04	161,00
1006 30 92 900	01	161,00
	04	161,00
1006 30 94 100	01	161,00
	02	167,00
	03	172,00
	04	161,00
1006 30 94 900	01	161,00
	04	161,00
1006 30 96 100	01	161,00
	02	167,00
	03	172,00
	04	161,00
1006 30 96 900	01	161,00
	04	161,00
1006 30 98 100	—	—
1006 30 98 900	—	—
1006 40 00 000	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione.

(²) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2716/92 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 1992****che proroga per la prima volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1418/76 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora essa provochi o minacci di provocare difficoltà sul mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2667/92 della Commissione ⁽³⁾, ha sospeso la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono tuttora validi e

che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 17 settembre 1992, indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2667/92 è sostituita dalla data del 24 settembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 270 del 15. 9. 1992, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2717/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1992

che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80 e l'articolo 17, paragrafo 7 del

regolamento (CEE) n. 1418/76 prevedono la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci,

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni per taluni prodotti; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione dei cereali e del riso, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, è sospesa fino al 24 settembre 1992 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2718/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1992

che proroga per la prima volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2666/92 della Commissione ⁽³⁾, ha sospeso la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono

tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 17 settembre 1992, indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2666/92, è sostituita dalla data del 24 settembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 270 del 15. 9. 1992, pag. 11.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 92/71/CEE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1992

che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma e l'articolo 11, paragrafo 3 bis,

considerando che attualmente la direttiva 77/93/CEE, oltre a disporre l'esecuzione di controlli da parte degli Stati membri speditori, ammette che anche gli Stati membri destinatari possano effettuare controlli;

considerando inoltre che a norma della direttiva 77/93/CEE la percentuale dei controlli fitosanitari da eseguire è inferiore al 33 % e sarà progressivamente ridotta per arrivare a zero al momento in cui gli Stati membri avranno applicato le nuove modalità di controllo conformemente alle disposizioni sul completamento del mercato interno; che la stessa direttiva dispone altresì che la percentuale delle partite soggette ai controlli sui documenti e ai controlli di identità deve essere determinata e progressivamente ridotta e portata a zero al momento in cui gli Stati membri avranno applicato le nuove modalità di controllo

conformemente alle disposizioni sul completamento del mercato interno;

considerando che, per favorire nella Comunità la libera circolazione dei vegetali, dei prodotti vegetali e di altri prodotti, la quale costituisce un elemento essenziale per la produttività agraria e contribuisce al corretto funzionamento della politica agricola comune, la percentuale di detti controlli fitosanitari deve essere ridotta, decidendo nel contempo la percentuale delle partite passibili di controlli occasionali sui documenti e l'identità, per giungere, in materia di controlli e di ispezioni, ad un migliore equilibrio tra gli Stati membri speditori e gli Stati membri destinatari, conferendo maggiori responsabilità ai primi;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché dal 15 ottobre 1992:

- a) la percentuale di ispezioni fitosanitarie ufficiali di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma della direttiva 77/93/CEE da eseguire all'atto dell'introduzione in uno Stato membro di partite provenienti da un altro Stato membro, sia inferiore al 10 %;
- b) la percentuale di partite soggette occasionalmente ai controlli sui documenti e ai controlli di identità di cui all'articolo 11, paragrafo 3 bis della direttiva summenzionata, sia inferiore al 10 %.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 ottobre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tutte le disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
